

Nuove proroghe validità delle patenti di guida, CQC e altre abilitazioni, a seguito della proroga dello stato di emergenza fino al 30 Aprile 2021.

Il MIT ha diffuso la circolare prot. 2143 del 21 gennaio u.s dove, **alla luce dell'ultima proroga della fine dello stato di emergenza al prossimo 30 Aprile**, sono state aggiornate le scadenze delle patenti, CQC, certificati ADR e altre abilitazioni fondate sull'art. 103, comma 2 del decreto Cura Italia (d.118/2020) che, nella versione attuale, prevede che *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ... (omissis) ... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"*.

Pertanto, alla luce della nuova scadenza del 30 Aprile, tutte le proroghe che si basano su questa disposizione cesseranno il 29 Luglio 2021.

Prima di approfondire il nuovo scadenziario, evidenziamo che, a livello comunitario, la Commissione ha presentato una nuova proposta di Regolamento che, sulla falsariga del Regolamento 2020/698 (sulla proroga di validità, in ambito U.E, delle patenti, CQC, ecc con scadenza nel periodo 1 febbraio – 31 agosto 2020, per un periodo di 7 mesi dalla data di scadenza), assoggetta a una nuova proroga di 7 mesi i titoli con scadenza tra il 1 Settembre 2020 e il 31 Aprile 2021.

Va detto comunque che, allo stato attuale, questa proposta deve essere tradotta in un nuovo Regolamento per cui, fino a quel momento, rimangono ancora in vigore le disposizioni del Regolamento 2020/698 che, infatti, sono state prese in esame dal MIT nella circolare in commento, per coordinarle con le proroghe stabilite dalle norme italiane.

In ultimo, va ricordato che per quanto riguarda i certificati ADR di formazione dei conducenti e di consulente per la sicurezza, è ancora in vigore l'accordo M330 ai sensi del quale tutti i certificati di formazione dei conducenti ed i certificati di formazione come consulente per la sicurezza, la cui validità scade tra il 1 marzo 2020 e il 1 febbraio 2021, rimangono validi fino al 28 febbraio 2021 per i trasporti effettuati tra gli Stati firmatari ed a condizione che vengano superati entro il 1 marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità.

Detto ciò, riportiamo di seguito la nuova situazione delle scadenze:

PATENTI DI GUIDA.

- **su tutto il territorio dell'UE**, Italia compresa, la validità delle patenti rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi a partire dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);

- **In Italia**, la validità delle patenti italiane con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, è prorogata fino al 29 Luglio 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo 1 febbraio 2020 - 31 agosto 2020, sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell'UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza;
- Sempre in Italia, per la validità della patente come documento di riconoscimento, la proroga è fino al 30 Aprile p.v per quelle con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 29 aprile 2021;
- il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni previsto dall'art. 122, comma 1, del codice della strada - decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida:
 - qualora in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 ottobre 2020, è prorogato fino al 13 gennaio 2021 (art. 1, co. 1, d.d. 268 del 12 agosto 2020);
 - è stato prorogato di ulteriori 6 mesi, per tutte le domande presentate e accettate dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (art.12, comma 6 del d.l 283/2020)
- le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, scadranno il 29 luglio 2021 sempre ch  nel frattempo non siano gi  state rinnovate;

CQC

- **su tutto il territorio dell'UE**, Italia compresa, la validit  delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo dal 1  febbraio 2020 al 31 agosto 2020,   prorogata di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
- **per le CQC rilasciate in Italia**, il MIT distingue tra:
 - **CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020**: mantengono la loro validit , per il solo territorio italiano, sino al 29 Luglio 2021, secondo le disposizioni pi  favorevoli dell'art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell'UE, fruiscono della proroga di validit  di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento
 - **CQC con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020**: il termine di scadenza   prorogato di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell'art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta pi  favorevole della norma nazionale. La validit    estesa a tutto il territorio dell'UE, Italia compresa;
 - **CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1  gennaio 2021 al 30 aprile 2021**: mantengono la loro validit , per il solo territorio italiano, sino al 29 Luglio 2021, secondo le disposizioni pi  favorevoli dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020.
- gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE (per il primo ottenimento della CQC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, conservano la loro validit  fino al 29 Luglio 2021;

- tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020, sono rimasti sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della CQC;
- ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC - da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino - **non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 Luglio 2021**. Il titolare di CQC per il quale la scadenza del termine biennale ricade nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, con proroga al 29 luglio 2021, può procedere a rinnovare la CQC nel 545 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;

CERTIFICATI ADR

- Gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, sono validi fino al 29 luglio 2021;
- per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:
 - **per la circolazione su territorio nazionale**, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano validità **fino al 29 Luglio 2021**;
 - **solo per la circolazione in Paesi diversi dall'Italia**, se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021, rimangono validi **fino al 28 febbraio 2021**. Tale disposizione vale ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del **1 marzo 2021**;
- per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere:
 - **per la circolazione su territorio nazionale**, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità **fino al 29 luglio 2021**;
 - se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità **fino al 28 febbraio 2021**, ai sensi dell'Accordo Multilaterale ADR M330 nell'ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del **1 marzo 2021**;

Riportiamo una tabella riassuntiva aggiornata con le principali scadenze.

PATENTI DI GUIDA		
SCADENZA	PROROGA	Note
Dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021	al 29 luglio 2021	Come Abilitazione alla guida su territorio nazionale
Dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021	al 30 aprile 2021	Come Documento di riconoscimento
Dal 1° febbraio al 31 agosto 2020	per 7 mesi dalla loro scadenza	nella UE (es. scadenza 1/8 proroga al 28/02/2021) – Escluso Paesi che hanno deciso di non applicare detta proroga

CQC		
SCADENZA	PROROGA	Note
Dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020	al 29 luglio 2021	Proroga valida solo in Italia (nella UE 7 mesi dalla loro singola scadenza)
Dal 29 al 31 dicembre 2020	7 mesi dalla loro scadenza	(cioè al 29 o 31 luglio 2021)
Dal 1° gennaio al 30 aprile 2021	al 29 luglio 2021	
Dal 1° febbraio al 31 agosto 2020	7 mesi dallo loro scadenza	nella UE (es. scadenza 1/8 proroga al 28/02/2021)

PATENTINO ADR		
SCADENZA	PROROGA	Note
Dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021	al 29 luglio 2021	Proroga valida solo in Italia
Dal 1° marzo 2020 al 1° febbraio 2021	al 28 febbraio 2021	Nei paesi aderenti all'accordo ADR (UE ed altri Stati)

N.B. Salvo ulteriori proroghe che deriveranno dall'attuale proposta di Regolamento UE